



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

POLIZIA LOCALE-COMMERCIO-VIGILANZA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 158 / 18 DEL 08/04/2026

OGGETTO:

Affidamento servizio di manutenzione e taratura strumento di misurazione della velocità veicolare. CIG n. BB27D36CA7. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Area delle Posizioni Organizzative;

Richiamati i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Sindaco del Comune di Revello per l'anno 2025 nn. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 del 25/02/2025 validi fino al 28/02/2026 prorogati con decreto del Sindaco n. 8 del 26/02/2026 fino al 30/04/2026;

Richiamata la deliberazione n. 53 del 20/12/2025, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 ed allegati in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

Viste le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2026/2028 con:

- deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 30/01/2026 ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza (comma 4, art. 175 T.U.E.L.)”;
- determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 38 del 30/01/2026 ad oggetto “Bilancio di previsione 2026/2028 - Prima variazione ai sensi dell'articolo 175 comma 5-quater del TUEL”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 06/02/2026 ad oggetto “Bilancio di previsione 2026/2028 - Esercizio 2026 adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2026 e conseguente variazione di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di cassa n. 1”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 23/12/2025 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile – Esercizi 2026-2027-2028” e la prima variazione approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 30/01/2026;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2004;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2018;

RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 22/10/2020 avente per oggetto “Fornitura strumentazione per il controllo della velocità veicolare- AUTOVELOX 106 standard usato e accessori”;

CONSIDERATO che la strumentazione fornita per il controllo della velocità consiste nell'apparecchiatura AUTOVELOX 106 prodotta dalla Ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l. di Calenzano (FI), approvata con decreto di omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale Prot. n. 3758 del 06/08/2014 e s.m.i., matricola n. Rilevatore 950289 Cpu 955603;

VISTO il capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le “verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”;

VISTO il Certificato annuale di Taratura LAT 290 n. AutoveloX 106_27-03-25_950289, emesso in data 27 marzo 2025 dal laboratorio accreditato di taratura LAT N. 290 della Ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l. di Calenzano (FI), valido fino 27 marzo 2026;

RITENUTO opportuno avviare le procedure necessarie per il rinnovo del certificato di cui al punto precedente e, contestualmente, dell'affidamento della manutenzione ordinaria della strumentazione in dotazione;

VISTA l'offerta prodotta in data 01/04/2026 dalla Ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l., Via Poliziano 20, 50041 Calenzano (FI), Partita IVA: 01573730486, Codice Fiscale: 01573730486, produttrice dell'apparecchiatura in questione, acquisita al protocollo generale del Comune in data 01/04/2026, Prot. n. 2416, per l'importo di € 1.470,00 + IVA di legge;

RITENUTA meritevole di accoglimento l'offerta sopra richiamata, anche in considerazione del fatto che, trattandosi della ditta produttrice della strumentazione, vengono offerte maggiori garanzie di allineamento agli standard di omologazione previsti dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;

VISTI

– l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

– l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21.06.2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

– l'art. 18, comma 1, del medesimo decreto, che per affidamenti diretti prevede, quale forma contrattuale, la corrispondenza commerciale via PEC;

– l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

TENUTO CONTO CHE l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce al comma 1 che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- omissis”;

DATO ATTO altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sottosoglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 (aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

– al comma 1: “ *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*

– nel caso in specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 140.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Revello può procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

RILEVATO INOLTRE che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]*”;

CONSIDERATO che il Comune di Revello ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per lavori (livello di qualificazione L2), mentre per acquisizione di servizi e forniture può procedere direttamente per importi non superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

DATO ATTO che:

- per il servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento a idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificata è inferiore a €.

140.000,00 pertanto è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
- perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
- possibilità di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, così come stabilito dall'art. 49 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. poiché
 - il contraente uscente è SODI SCIENTIFICA e, ai sensi del comma 4, non vi sono alternative nel mercato che garantiscono la qualità dell'esecuzione precedente;
 - l'importo netto del servizio (€ 1.470,00) comporta l'applicazione della deroga automatica per microaffidamento;

VISTI:

– il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

– la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, assorbita nella prassi consolidata secondo le indicazioni dell'A.N.A.C., la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Vista la disponibilità dello stanziamento di spesa alla Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 20/12/2025, competenza anno 2026;

Ritenuto opportuno provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.793,40 (iva inclusa), con imputazione alla Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 P.F. U.1.03.02.99.999 Voce 1130/4/1 esercizio 2026 del Bilancio di Previsione 2026-2027-2028 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il DURC on line del soggetto affidatario, Numero Protocollo INAIL_52464416, Data richiesta 20/01/2026, Scadenza validità 20/05/2026, da cui risulta la regolarità contributiva del medesimo;

Vista la documentazione predisposta per l'avvio della procedura e ritenuta la stessa adeguata allo scopo;

Acquisito il codice CIG n. BB27D36CA7;

Ritenuto di disporre l'affidamento alla Ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l. di Calenzano (FI), sulla base delle considerazioni sopra espresse;

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto quanto ciò premesso.

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato.
2. Di affidare alla Ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l., Via Poliziano 20, 50041 Calenzano (FI), Partita IVA: 01573730486, Codice Fiscale: 01573730486, produttrice dell'apparecchiatura in questione, sulla scorta dell'offerta acquisita al protocollo generale del Comune in data 01/04/2026, Prot. n. 2416, per l'importo di € 1.470,00 + IVA di legge, le procedure necessarie per il rinnovo del certificato di cui al punto precedente e, contestualmente, dell'affidamento della manutenzione ordinaria della strumentazione in dotazione;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.
4. Di impegnare la somma complessiva di € 1.793,40 disponibile a Bilancio dell'Esercizio 2026 Gestione Competenza alla Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 P.F. U.1.03.02.99.999, Voce 1130/4/1 avente ad oggetto "*Prestazione di servizi Servizio Polizia Municipale*".
5. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
6. Che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto BOCCON Ferdinando, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
8. Di dare atto che la presente acquisizione è da assoggettare alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione dell'atto sul sito internet dell'Ente.
9. Di dare altresì atto che il pagamento avverrà solo a seguito dell'emissione di regolare fattura e riscontro di regolare esecuzione della prestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to:BOCCON Ferdinando